

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3221/90 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 1990

relativo al rilascio di titoli d'importazione per i funghi coltivati temporaneamente conservati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2201/90<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 18, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2891/90 della Commissione<sup>(3)</sup> ha fissato per il 1990 la quantità massima di funghi coltivati temporaneamente conservati per la quale possono essere rilasciati titoli d'importazione; che lo stesso regolamento ha sospeso a titolo cautelare, a decorrere dal 3 ottobre, il rilascio di titoli d'importazione per i prodotti sopra menzionati, in attesa che vengano stabilite le condizioni alle quali detti titoli potranno essere rilasciati ai fini dell'utilizzazione del quantitativo residuo disponibile per l'anno in corso; che occorre pertanto precisare il quantitativo residuo disponibile e stabilire le condizioni di rilascio dei titoli;

considerando che, per quanto riguarda l'utilizzazione del quantitativo residuo disponibile, dev'essere accordata la priorità ai richiedenti di titoli d'importazione i quali possano fornire alle competenti autorità nazionali la prova che, alla data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2891/90, i prodotti si trovavano in fase d'oltro verso la Comunità;

considerando che, per garantire una corretta utilizzazione del quantitativo residuo disponibile ed evitare che vengano presentate domande di titoli a fini speculativi, è opportuno, da un lato, riservare una percentuale preponderante delle rimanenze disponibili agli operatori che già in passato abbiano effettuato acquisti di funghi conservati in salamoia, percentuale calcolata proporzionalmente ai quantitativi da essi richiesti nel 1989 e nel 1990, e d'altro lato garantire un certo accesso a tali disponibilità anche ai nuovi importatori;

considerando che occorre infine stabilire le modalità supplementari necessarie per il rilascio dei titoli; che tali modalità sono integrative o derogatorie alle norme del regolamento (CEE) n. 2405/89 della Commissione, del 1º agosto 1989, recante modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di fissazione anticipata nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli<sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 619/90<sup>(5)</sup>,

*Articolo 1*

1. Sino alla fine del 1990, i titoli d'importazione per i funghi coltivati temporaneamente conservati ma inadatti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati, di cui al codice NC ex 0711 90 50, possono essere rilasciati alle condizioni stabilite dal presente regolamento entro il limite di 4 270 t.

2. I titoli d'importazione di cui trattasi sono richiesti e rilasciati conformemente ai regolamenti (CEE) n. 2405/89 e (CEE) n. 203/85 della Commissione<sup>(6)</sup>, ferme restando le disposizioni specifiche del presente regolamento.

*Articolo 2*

1. Gli Stati membri comunicano separatamente il quantitativo per il quale sono stati richiesti titoli d'importazione, qualora sia stata fornita la prova che i prodotti in questione hanno lasciato il paese fornitore prima della data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2891/90.

2. Gli interessati devono fornire la prova, giudicata soddisfacente dalle autorità competenti, che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte.

Le autorità competenti possono tuttavia considerare che i prodotti abbiano lasciato il paese fornitore prima della data di entrata in vigore del regolamento summenzionato; quando venga presentato uno dei documenti seguenti:

- in caso di trasporto marittimo o fluviale, la polizza di carico da cui risulti che le operazioni di caricamento sono state effettuate prima di quella data;
- in caso di trasporto ferroviario, la lettera di vettura accettata dai servizi ferroviario del paese speditore prima di quella data;
- in caso di trasporto stradale, il libretto TIR presentato al primo ufficio doganale prima di quella data;
- in caso di trasporto aereo, la polizza di carico aerea da cui risulti che la compagnia aerea ha preso in consegna i prodotti prima di quella data.

*Articolo 3*

1. Il quantitativo precisato all'articolo 1, paragrafo 1 è assegnato:

- a) fino a un massimo di 3 950 t, previa detrazione dei quantitativi di cui all'articolo 2, agli operatori che hanno presentato domanda di titoli d'importazione per i prodotti in causa durante gli anni 1989 e 1990;

<sup>(6)</sup> GU n. L 23 del 26. 1. 1985, pag. 24.

<sup>(1)</sup> GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 276 del 6. 10. 1990, pag. 29.

<sup>(4)</sup> GU n. L 227 del 4. 8. 1989, pag. 34.

<sup>(5)</sup> GU n. L 67 del 15. 3. 1990, pag. 31.